

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL FRATELLO ODV

ART.1 COSTITUZIONE

1. È costituita in forma di organizzazione di volontariato l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL FRATELLO ODV." qui di seguito in breve detta "ASSOCIAZIONE".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt.32 e segg. Del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione, già costituita ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge regionale siciliana n. 22/94, giusto D.D.G. N. 441 del 12/04/2001, risulta, inoltre, iscritta al n.30 del Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà familiare, giusto D.D.R. N. 683 del 22/03/2005, istituito ai sensi dell'art.16 della Legge regionale n.10 del 31 luglio 2003.

3. L'Associazione assume la forma giuridica di Organizzazione riconosciuta.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART.2 SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Castelvetro (TP) via Felice Orsini, 26.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative e sedi secondarie dell'Associazione senza che ciò dia luogo a modifiche statutarie.

ART.3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata

ART.4 FINALITA'

1.L'Associazione di volontariato "IL FRATELLO" è un organismo senza fini di lucro, che si propone mediante l'apporto personale, spontaneo, qualificato e gratuito degli aderenti, qualunque intervento finalizzato alla promozione della dignità della persona e della formazione integrale, intesa nella sua accezione specifica **morale-cristiana** per un progetto di vita sano delle nuove generazioni. Opera in zone "a rischio", oggi denominate "periferie esistenziali" con il metodo della Maieutica Avanzata Cristoterapica elaborata dall'equipe socio-psico-pedagogica dell'Associazione secondo le Linee educative di Santa Bartolomea Capitanio le cui 5 parole chiave sono **Condiscendenza, Amicizia, Prevenzione, Industriosità, Corresponsabilità**. Tale metodo è finalizzato a promuovere un protagonismo reale fondato sulla "**Corresponsabilità**" che colloca l'opera educativa nella linea del coinvolgimento dei giovani e dei meno giovani nella diaconia della Chiesa, quali attori nel processo di trasformazione verso "**LA CIVILTÀ DELL'AMORE**" auspicata dai papi San Pio IX, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II e, non ultimo, Papa Francesco. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) D. Lgs 117/2017, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

lettera a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e s.m;

lettera k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

lettera l) Formazione scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo;

lettera r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- Elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio – educative e culturali a favore di minori e delle loro famiglie;
- Prevenire, promuovere e realizzare attività nel campo dei servizi sociali mediante l'istituzione di centri di accoglienza per la vita, per neonati, bambini in genere, per gli anziani, gli invalidi, i portatori di handicap, i tossicodipendenti, emarginati in genere e a rischio;
- Operare per migliorare ed estendere il funzionamento dei servizi sociali e sanitari erogati dalle istituzioni;
- Istituzione di corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti ai programmi e ai progetti delle associazioni di volontariato;
- Promuovere e realizzare iniziative culturali, ricreative, di educazione fisica, di studio e di ricerche anche a livello internazionale, e, ove è opportuno, con forme di partenariato;
- promuovere la costituzione di organismi di quartiere che siano di supporto e che esercitino un'azione stimolante nei confronti delle PP. AA. e di Enti pubblici;
- mantenere intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali o estere che si occupano delle persone in situazione di handicap per la soluzione dei problemi che le accomunano;
- Gestire corsi e/o attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola, docente, dirigente e A.T.A.;
- coordinare, istruire e gestire centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
- Servizio di segretariato sociale essenziale;
- **Costituzione di consultori familiari per:**
 - 1) Fornire consulenza alle famiglie in difficoltà;
 - 2) Consulenza ai ragazzi in situazione di particolare disagio (droga, violenza, abusi, bullismo);
 - 3) Consulenza familiare di coppia, consulenza etico-legale, consulenza medico-ginecologica con corsi personalizzati sui metodi naturali e di preparazione al parto;
 - 4) Corsi prematrimoniali per fidanzati.

3. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'art.6 del D. Lgs. 117/2017.

4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente rese da terzi esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa o nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta.
5. L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Repubblica Italiana e dei paesi dell'Unione Europea.

ART.5 – RACCOLTA FONDI

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 SOCI

1. Ai sensi dell'art.32 D. Lgs 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato (di seguito ODV) che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.
3. Le qualifiche dei soci dell'Associazione sono le seguenti:
 - **"Soci fondatori"**, coloro che hanno dato vita con la loro partecipazione diretta all'atto costitutivo dell'Associazione.
 - **"Soci ordinari"**, tutti coloro che abbiano interesse all'attività che l'Associazione stessa si prefigge, purché siano in possesso dei requisiti morali richiesti per la partecipazione all'attività e che comunque per un qualsiasi motivo non possono rallentare o inficiare il raggiungimento degli scopi costitutivi.
 - **"Soci onorari"**, coloro i quali, grazie alle loro qualità personali e professionali, conferiscono particolare prestigio all'Associazione. Sono eletti a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci. Il Socio onorario, quale invitato d'onore alle attività, non ha diritto di voto e non paga quote associative.

ART. 7 CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione (chiamato di seguito "CdA" o

"Consiglio") ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale quest'ultimo si impegna a rispettare lo Statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono uniformi per tutti i soci e sono volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo, essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell'Associazione.
3. Il CdA comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti sul libro soci. Dal giorno dell'ammissione, il socio che svolga attività di volontariato nell'ambito dell'associazione rimane impegnato a prestare la propria opera spontaneamente e gratuitamente nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Il CdA deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere contro il provvedimento di rigetto dell'istanza mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul ricorso di riesame dell'istanza di ammissione a socio nel più breve tempo possibile. La deliberazione adottata deve riportare il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
6. **La qualità di Socio si perde:**
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV. Le dimissioni diventano effettive dal momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
 - b. per esclusione quando l'associato si rende inadempiente agli obblighi sociali e morali ed altresì quando l'associato abbia recato volontariamente danno all'Associazione o svolge attività tale da costituire manifesto pregiudizio o si ponga in evidente conflitto di interesse con gli scopi che l'Associazione si prefigge o contravviene ai doveri stabiliti dalla Statuto;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorso un mese dall'eventuale sollecito scritto.
7. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

ART.8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e modifiche dello Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b. I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



ART.9 VOLONTARI

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi

e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- c) IL PRESIDENTE;
- d) L'ORGANO DI CONTROLLO;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART.11 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento della organizzazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Le funzioni di Segretario in Assemblea sono svolte da uno dei presenti, scelto dal Presidente.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

ART.12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno dei Soci e dei Volontari;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art.28 del Codice Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 13 CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, di norma entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, o su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante e-mail o comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART.14 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati in regola con il versamento della

quota associativa per l'anno in corso, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, eccetto i casi in cui lo Statuto prevede un voto diverso.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il CdA si compone di un numero sempre dispari di membri eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci con un minimo di tre ad un massimo di sette.
4. L'Assemblea elegge il Direttivo per la durata di tre anni, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
5. Il CdA designa nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.
6. I Consiglieri sono sempre rieleggibili.
7. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che

comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
9. La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
10. Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei Consiglieri il CdA in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo Direttivo.

ART.17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
2. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo qualora nominato.
4. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
5. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;



- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 7. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
- 8. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto su libro dei verbali del Consiglio.

ART.18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. L'organo di amministrazione ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e l'eventuale bilancio sociale, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
 - f) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - l) eleggere il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario - tesoriere;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
 - n) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART.19 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del CdA.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.



ART.20 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

20.1 La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli

obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.7 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

20.2 Nel caso in cui cessi la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio. Fino alla nuova elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.21 – ORGANO DI CONTROLLO

21.1 FUNZIONI

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
2. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approva i bilanci.

21.2 COMPOSIZIONE

1. Se collegiale, l'Organo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti anche fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
2. In ottemperanza all'art.2398 del C.C. il Presidente del Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea dei soci dell'Associazione.
3. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.
5. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

ART.22 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

A) Composizione

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
2. Si compone di:
 - a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore ad Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.
 1. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore potrà risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
 2. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
 3. L'Associazione può chiedere alle autorità competenti il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art.22 del D Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (CTS)
 - b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

1. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.4.
2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

22.1 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 

ART. 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

- 2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il C.d. A. deve redigere il bilancio di esercizio annuale, sia di previsione che consuntivo; quest'ultimo con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 3. Il bilancio consuntivo redatto nei modi di legge è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo o/e dal Revisore nominato.
- 4. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
- 6. Il Bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti,

compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART.24 – CONVENZIONI

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità di interesse collettivo, può stipulare convenzioni con le istituzioni pubbliche e private.

ART.25 – RACCOLTA PUBBLICA FONDI

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

ART.26 – GUIDA SPIRITUALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione affida ad un sacerdote la propria guida spirituale per la collocazione nella dimensione teologica dell'associazione secondo il **Compendio della dottrina sociale della Chiesa, elaborato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace**.

ART.27 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, qualora l'Assemblea ritenga opportuno nominarlo, è composto da tre membri effettivi, scelti anche tra i soci dell'Associazione; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione o/e di membro dell'Organo di Controllo, se nominato.

Rientra nelle competenze del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che, comunque, riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, pena la decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina le controversie.

Il Collegio giudicherà <<ex bono et aequo>> in maniera irrituale, con lodo inappellabile.

ART.28 –SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice

del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART.29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previste e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Approvato nell'Assemblea dei Soci nella seduta del 31 maggio 2021.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castelvetro
Atto Registrato II 17-04-2022
Al N° 33 Serie 3
Versate Euro (200,00)



(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale di Trapani

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sig. Falco Giuseppe

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL FRATELLO

Sede in Via Felice Orsini 26

Castelvetrano – 91022

Codice Fiscale 90004590817



Verbale di Assemblea Straordinaria per la modifica e l'adeguamento dello statuto al D.lgs. 3 luglio 2017 n.17

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 17,00 in prima convocazione, presso la sede sociale dell'Associazione in Castelvetrano, Via Felice Orsini 26, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del D.lgs.n.117/2017;**
2. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza la Sig.ra Caccamo Maria, la quale constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste nello Statuto, che sono presenti n.13 soci aventi diritti al voto su n.16 iscritti, di cui 8 in proprio e 5 per delega, per il Consiglio di Amministrazione è presente il presidente Sig. Caccamo Maria e il consigliere La Rosa Maria, per il collegio sindacale sono presenti n.2 componenti, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita e chiama a fungere da Segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra La Rosa Maria.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la presidente prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno.

La Presidente informa i presenti che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.lgs. 117/2017, successivamente integrato con il D.lgs. n.105/2018.

In particolare la Presidente espone che:

- Nella denominazione deve essere contenuta l'espressione organizzazione di volontariato in sigla ODV;
- L'ente non ha scopo di lucro;
- Verificandosi i presupposti di legge l'ente si prefigge di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica;
- La soppressione del collegio sindacale a decorrere dall'esercizio 2022;
- La nomina dell'organo di controllo nei casi disciplinati dall'art.21.1 e 21.2 del testo del nuovo statuto associativo;

1. *[Illegible text]*

2. *[Illegible text]*

3. *[Illegible text]*

4. *[Illegible text]*

5. *[Illegible text]*

6. *[Illegible text]*

7. *[Illegible text]*

8. *[Illegible text]*

9. *[Illegible text]*

10. *[Illegible text]*

11. *[Illegible text]*

12. *[Illegible text]*

13. *[Illegible text]*

14. *[Illegible text]*

15. *[Illegible text]*

16. *[Illegible text]*

17. *[Illegible text]*

18. *[Illegible text]*



- L'Associazione, già costituita ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n.226 e della Legge regionale della Sicilia 22/94 giusta D.D.G. N.441 del 12/04/2001, risulta inoltre iscritta al n.30 del Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare giusta D.D.R. n:683 del 22/03/2005 istituito ai sensi dell'art.16 della Legge regionale n.10 del 31 luglio 2003.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto, affermando che è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste dal D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

La Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del D.Lgs. 117/2017 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato).

La Presidente fa altresì presente che la delibera modificata e l'adozione del nuovo testo di Statuto non potrà che essere approvato sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Sino a quel momento l'ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale,

DELIBERAZIONI

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea dell'Associazione di volontariato IL FRATELLO delibera quanto segue:

-A-

Di approvare il nuovo testo di statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e l'integrazione della denominazione sociale con l'acronimo ODV (organizzazione di Volontariato). Il tutto sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Associazione di Volontariato IL FRATELLO ODV.**

Dal verificarsi di detta condizione deve ritenersi, pertanto, non più in vigore il vigente Statuto ma esclusivamente il nuovo testo come sopra allegato sotto la lettera "A".

-B-

E' conferito mandato al Presidente pro tempore vigente, in qualità di legale rappresentante dell'ente, affinché provveda senza indugio a compiere tutto quanto dovesse rendersi necessario od opportuno al fine di provvedere all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 autorizzandolo espressamente ad apportare alla presente delibera o allo Statuto allegato tutte quelle modifiche richieste dalle competenti Autorità al fine di ottenere l'iscrizione nel predetto Registro.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il Presidente dà atto che tale testo viene approvato all'unanimità.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,30.

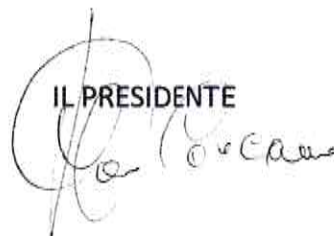
Il presente Verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art.82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo.

Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 20 giorni.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

3. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

5. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

7. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$



8. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

3 33 17/01/2022

0,00 TXM22L000033000JJ
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXM

